

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO E DEL CENTRO SOCIALE - ANNO 2015.

Nr. Progr. **143**
Data **16/12/2014**
Seduta NR. **45**
Titolo **1**
Classe **17**
Sottoclasse **0**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** questo giorno **SEDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:30** convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Il Sig. **VERONESI GIAMPIERO** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO E DEL CENTRO SOCIALE - ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.01.2012, esecutiva, avente oggetto: "Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Centro Sociale ricreativo culturale "Cà Rossa" per la gestione di attività di interesse pubblico e del Centro Sociale";

Considerato che l'Associazione "Cà Rossa":

- persegue obiettivi che sono di particolare rilevanza per la comunità;
- ha maturato una significativa esperienza nell'ambito della attività oggetto della convenzione;
- è operativa da anni nel territorio;
- garantisce un buon livello qualitativo delle attività svolte;
- opera in rete con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione;

Dato atto che, attraverso l'operato di questi ultimi anni, si sono raggiunti i seguenti obiettivi:

- l'anziano ha avuto un ruolo attivo nella Comunità locale, anche nei confronti di azioni volte all'integrazione tra le diverse generazioni;
- completo utilizzo di tutti gli spazi culturali, solidaristici e ricreativi pensati per una popolazione adulta;
- collaborazione per la realizzazione di servizi sociali di assistenza alla popolazione anziana ed ai disabili;

Considerato inoltre che l'Associazione in questione è iscritta:

- all'Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente dall'11.11.1993;
- all'attuale Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Ritenuto di definire con l'Associazione un nuovo rapporto convenzionale che disciplini gli impegni reciproci alle condizioni meglio specificate nella convenzione allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione di Volontariato denominata Centro Sociale Ricreativo Culturale "Cà Rossa" per la gestione di attività di interesse pubblico e del Centro Sociale, quale risulta dallo schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di fissare al 31.12.2015 la scadenza della convenzione di che trattasi;
- 3) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la sottoscrizione della suddetta convenzione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO E DEL CENTRO SOCIALE

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in
_____ presso _____

FRA

il Comune di Anzola dell'Emilia, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, C.F.: 80062710373, rappresentato dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona, Dr.ssa Marina Busi, nata a Bologna il 17.04.1964 giusta deliberazione di G.C. n. _____ del _____

E

l'Associazione di Promozione sociale CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA", che in seguito sarà chiamata Associazione, C.F.: 92030460379, con sede legale in Anzola dell'Emilia, Via XXV Aprile n. 25, iscritta nel Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale, rappresentata dalla Signora TURRINI DINA in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa,

PREMESSO CHE

- Questo Comune ha da anni destinato un immobile di proprietà a centro sociale per promuovere un ruolo attivo degli anziani nella società, al fine di prevenire fenomeni di emarginazione e di valorizzare le potenzialità di iniziativa e di auto organizzazione;
- il Centro Sociale, nei rapporti con le Istituzioni e in rapporto alla legislazione vigente, si configura come servizio per l'integrazione sociale, gestito per il tramite dei cittadini che lo frequentano, in un ottica di piena responsabilità nei confronti della cittadinanza e delle Istituzioni stesse, compatibilmente con le risorse di volontariato effettivamente disponibili;
- il Centro Sociale svolge attività di tipo ricreativo-culturale, solidaristico e socio-assistenziale, di promozione della vita di relazione, e si pone come riferimento polifunzionale di politica sociale degli anziani, rivolta a tutti i cittadini;
- la modalità di gestione prevista è quella della "gestione sociale", imperniata su di un Comitato di gestione democraticamente eletto;

RILEVATO CHE

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale;
- la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 9 dicembre 2002 n. 34, cogliendo la novità delle Associazioni di promozione sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra le Associazioni di promozione sociale, sempre più volto a cogliere la

complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio”, crei spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della gente;

- il Comune di Anzola dell’Emilia recepisce quanto contenuto nella normativa di riferimento sopra riportata;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune, volendo promuovere nell’ambito del proprio territorio lo sviluppo di:

- A) un ruolo attivo dell’anziano nella Comunità locale e l’integrazione tra le diverse generazioni;
- B) spazi culturali, solidaristici e ricreativi pensati per una popolazione adulta;
- C) servizi sociali di assistenza alla popolazione anziana ed ai disabili il più possibile ampi e completi;

ed avendo sul territorio comunale anche un servizio di Centro Diurno e destinato un immobile di proprietà a Centro Sociale, attiva, con l’Associazione CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE “CA’ ROSSA”, un programma di collaborazione per attività attinenti alle finalità statutarie dell’associazione così articolato e tenuto conto della disponibilità dei Volontari:

- 1) l’Associazione gestisce il servizio Centro Sociale, come descritto in premessa, nel rispetto dei principi definiti nella presente convenzione, integrando il proprio calendario delle attività con quello dell’Amministrazione Comunale;
- 2) l’Associazione partecipa nell’ambito dei Piani di Zona a progetti di integrazione sociale;
- 3) l’Associazione collabora con l’Amministrazione comunale alla realizzazione di attività/laboratori per il Centro di aggregazione giovanile e si rende disponibile alla eventuale collaborazione con l’Amministrazione comunale per la realizzazione di progetti per il tempo libero a favore di altri soggetti;
- 4) l’Associazione collabora a progetti assistenziali o di qualificazione del sistema scolastico locale (*vigilanza davanti alla scuola, accompagnamento sullo scuola bus per le uscite didattiche, laboratori tematici*);
- 5) l’Associazione collabora con l’Amministrazione comunale alla realizzazione del servizio di trasporto sociale mediante l’intervento di volontari con funzione di autista, occupandosi altresì, tenuto conto della disponibilità di volontari, della gestione del piano dei trasporti.
In applicazione del programma di riordino delle forme di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, ai sensi della legge regionale n.12/2013, approvato con deliberazione consiliare del Comune di Anzola dell’Emilia n. 11/2014, il servizio di trasporto sociale, in particolare la gestione amministrativa, sarà oggetto di conferimento all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Seneca” entro il 31.12.2015. L’Associazione si rende disponibile alla prosecuzione dell’attività di cui al presente punto anche a seguito del conferimento della relativa gestione amministrativa all’ASP “Seneca”;
- 6) l’Associazione accudisce, in collaborazione con il personale Comunale, con personale volontario, l’area verde di pertinenza del Centro Diurno;
- 7) l’Associazione organizza viaggi ricreativi culturali e vacanze climatiche per i soci in collaborazione con il Coordinamento Provinciale Centri Sociali Anziani e Orti;

8) l'Associazione gestisce gli spazi verdi destinati alla coltivazione di ortaggi al fine di dare continuità alla tradizione di "Fare l'Orto" nel rispetto del vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 09.05.1996 e modificato con deliberazione di C.C. n. 83 del 25.09.1997.

Per la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti il Comune concede il patrocinio per l'utilizzo degli strumenti di comunicazione.

Il Comune si riserva, attraverso un confronto preliminare con l'Associazione, di concordare eventuali altre forme di collaborazione per l'attivazione e/o la riorganizzazione di servizi rivolti alla persona.

Art. 2

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari.

Art. 3

L'Associazione autogestirà il Centro Sociale in maniera autonoma nel rispetto del pluralismo, senza fini di lucro, attuando le linee di indirizzo concordate con l'Amministrazione Comunale attraverso l'approvazione della presente convenzione. Dette linee di indirizzo potranno essere annualmente aggiornate fra Comune e Associazione.

La relazione tra il Comune e l'Associazione dovrà essere impostata secondo il principio della sussidiarietà. All'Associazione dovranno essere riconosciute dal Comune la massima autonomia e responsabilità e, di conseguenza, dovrà essere richiesta la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento. Nel caso in cui l'Associazione non sia in grado di raggiungere la piena autonomia, sono previsti dalla presente convenzione i necessari sostegni, anche economici, da parte del Comune.

Art. 4

L'Associazione dovrà porre particolare attenzione nel garantire la funzione del Centro Sociale quale attività pubblica autogestita dai frequentatori. Pertanto tutti i soci potranno frequentare i locali e partecipare alle attività del Centro Sociale, nel rispetto delle regole di convivenza civile, del regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione e delle leggi vigenti.

L'Associazione dovrà sempre acquisire le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, relative alle diverse attività promosse.

Art. 5

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche e adottino tutte le misure di tutela della salute, della sicurezza e della prevenzione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 30 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa dei volontari e dell'immobile sono a carico del Comune.

L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

Art. 6

Per lo svolgimento delle attività meglio articolate nel programma di collaborazione indicato all'Art. 1 della presente convenzione il Comune concede gratuitamente

all'Associazione Centro Sociale Ricreativo Culturale "Cà Rossa" l'edificio di proprietà comunale sito in via XXV Aprile adibito a Centro Sociale, l'area esterna di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti.

Il Comune prende atto che l'Associazione fisserà la propria sede legale presso l'edificio in parola.

I locali vengono concessi all'Associazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni e delle attività definite dallo statuto e dalla presente convenzione pertanto è fatto divieto di sublocazione, anche parziale dei locali a terzi.

L'eventuale uso dei locali per attività ed iniziative non previste dalla norma statutaria dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune in accordo con l'Associazione.

L'Associazione si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 7

Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare i locali dati in concessione, per proprie iniziative, previa idonea e preventiva comunicazione all'Associazione.

Art. 8

L'Associazione si impegna a provvedere in proprio alle utenze ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e dello spazio esterno; sono altresì a carico dell'Associazione le spese relative alla gestione del Centro Sociale nonché all'attuazione delle attività.

Rimangono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione, per un importo massimo di € 4.000,00 annui, le spese relative alla Polizza assicurativa di cui al precedente art. 5, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. La quota restante verrà erogata a rimborso spese per le attività connesse alle attività oggetto della presente convenzione, previa presentazione di idonei rendiconti e documentazione giustificativa.

Il Comune può contribuire economicamente alla realizzazione di progetti congiunti, previa valutazione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 9

L'Associazione si impegna a non danneggiare la proprietà, e a non modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli uffici comunali competenti.

Art.10

L'Associazione deve annualmente, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, trasmettere al Comune nella persona del Direttore dell'Area Servizi alla Persona:

- il bilancio consuntivo delle attività nel quale compaia chiaramente il conto perdite e profitti – il bilancio deve essere accompagnato da una breve relazione che evidenzi le attività svolte nell'anno e i progetti per il nuovo anno;
- il bilancio di previsione nel quale sia espressamente indicato, come previsto da statuto, l'utilizzo degli utili per le attività istituzionali e varie;

I dati del Bilancio vanno riportati in un quadro affisso all'entrata del Centro Sociale.

Art.11

Annualmente, prima della presentazione del programma annuale delle attività all'Assemblea dei Soci, l'Associazione e il Comune definiscono le iniziative ed attività

culturali e ricreative che possono attuarsi congiuntamente e le rispettive quote di finanziamento.

Art. 12

Il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai Volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione contraente.

Art. 13

In caso di persistente inadempienza agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione. L'Associazione dovrà dare risposta alla richiesta di chiarimenti entro cinque giorni.

Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, previa diffida di almeno quindici giorni lo stesso potrà chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci. Dopo tale assemblea, qualora persistano tali inadempienze, il Comune deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

Art. 14

La presente convenzione scade il 31.12.2015 e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

L'Associazione può recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata grave inadempienza da parte dell'Ente Pubblico agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. COMUNE DI
ANZOLA DELL'EMILIA
IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)

p. ASSOCIAZIONE
CENTRO SOCIALE RICREATIVO
CULTURALE "CA' ROSSA"
IL PRESIDENTE
(Turrini Dina)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **143** del **16/12/2014**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO E DEL CENTRO SOCIALE - ANNO 2015.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 09/12/2014 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 09/12/2014 BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 143 DEL 16/12/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 19/12/2014